

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Nn. 1050 e 1690-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE RIA)

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 2007

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente (n. 1050)

d'iniziativa dei senatori SALVI e CARUSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2006

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica del libro primo, titolo XII, capo I, del codice civile in materia di amministrazione di sostegno, nonché modifica del codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato (n. 1690)

d'iniziativa dei senatori TADDEI, VICECONTE, AZZOLLINI, BONFRISCO, CARRARA, FAZZONE, MARINI Giulio, NESSA e SARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2007

—————
*del quale la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 1050*
—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Disegni di legge:		
– n. 1050: testo d’iniziativa dei senatori Salvi e Caruso e testo proposto dalla Commissione	»	7
– n. 1690: d’iniziativa dei senatori Taddei ed altri	»	9

ONOREVOLI SENATORI. – La proposta normativa in oggetto rivisita in maniera piuttosto limitata e puntuale la legge 9 gennaio 2004, n. 6, che, approvata nella scorsa legislatura sulla base di un ampio consenso raggiunto tra i vari gruppi parlamentari, ha introdotto, nel nostro ordinamento, la figura dell'amministratore di sostegno per la tutela legale e la protezione delle persone con gravi disabilità. La figura dell'amministratore di sostegno, peraltro, si aggiunge e non si sostituisce agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, con il compito precipuo di assistere in modo adeguato la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La legge istitutiva dell'amministratore di sostegno, pur se concepita principalmente per rispondere alle difficoltà che i portatori di disturbi psichici incontrano nel processo di inserimento e integrazione sociale, non è una legge «speciale»: si rivolge, infatti, a tutti coloro che presentano aspetti di vulnerabilità e sono fragili nel confronto con la società civile a causa della loro salute. Misure totalizzanti, onerose, spesso inadeguate o inapplicabili come l'interdizione e l'inabilitazione, vengono in tal modo affiancate dalla possibilità di ricorrere all'amministrazione di sostegno, ovvero ad uno strumento che si propone, secondo quanto disposto dalla stessa legge n. 6 del 2004, di «tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente».

L'istituzione dell'amministrazione di sostegno appare, dunque, non solo più appropriata di fronte ai molti casi in cui il soggetto è incapace di provvedere a se stesso ed ai

suoi interessi senza versare in uno stato di infermità mentale, ma anche maggiormente in linea con l'evoluzione della scienza in riferimento ai disabili mentali, consentendo di evitare *status* giuridici che producono una totale alienazione ed un peggioramento complessivo del disagio.

Nel nostro ordinamento perdura, tuttavia, un vuoto normativo, in quanto il codice civile – modificato solo parzialmente dalla legge n. 6 del 2004 – non contiene ancora disposizioni adeguate nel caso in cui una persona, a seguito di un evento invalidante, diventi del tutto incapace di provvedere a se stessa, sotto il profilo della tutela *immediata* della salute e delle correlate aspettative di prestazioni sanitarie. L'ordinamento vigente, infatti, nell'escludere il rilascio di procura ad altra persona per il compimento di atti che riguardano la salute dell'incapace, prevede diverse figure a tutela degli inabilitati che vanno dal curatore, al tutore e all'amministratore di sostegno, ma ciascuna di esse è autorizzata a compiere atti soltanto *dopo* la nomina da parte dell'autorità giudiziaria e quindi in tempi che possono rivelarsi successivi e assolutamente tardivi rispetto a quelli dell'effettivo bisogno.

Il disegno di legge in oggetto si fa quindi carico di colmare tale *vulnus* ordinamentale persistente, in quanto introduce nel codice civile una norma di carattere speciale, volta ad attribuire al cittadino la possibilità di scegliere la persona che, nell'ipotesi di sua inabilità, possa provvedere nel miglior modo possibile alla tutela dei propri bisogni psico-fisici. Non appaiono, infatti, del tutto soddisfacenti per il conseguimento immediato della tutela suddetta né il disposto della legge n. 6 del 2004, né l'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria, in virtù del quale e relativamente ai trattamenti sanitari obbligatori, il giudice

tutelare ha facoltà di adottare provvedimenti, ma solo in riferimento alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio del malato.

Da qui la necessità di rispondere con assoluta tempestività, sia pure mediante una supplenza di breve durata e fino alla decisione del giudice, al bisogno di tutela di coloro che, per il sopravvenire di infermità, non possono provvedervi. A tal fine sarà sufficiente - ai sensi del nuovo articolo 432-*bis* del codice civile così come modificato dall'articolo 1 della presente proposta normativa - una designazione del beneficiario in favore di una terza persona o di un ente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. La persona designata assumerà quindi l'onere della tutela del benessere psico-fisico del beneficiario, della sua salute oltre che dei suoi immediati ed indifferibili bisogni. La designazione potrà, ovviamente, essere rifiutata da parte del designato ovvero revocata dall'autore con le medesime forme. Essa potrà anche avere luogo nei confronti di persona diversa da chi è legittimario e, in tale caso, le decisioni che il designato assumerà prevarranno su quelle di ogni altro. Ai fini, inoltre, di una opportuna salvaguardia del profilo solidaristico complessivo, la proposta normativa in oggetto prevede in via ordinaria la gratuità dell'incarico e - soltanto ove espressamente indicato - al beneficiario è data la possibilità di disporre un congruo compenso nei confronti del designato.

È altresì indicato espressamente che la rappresentanza non si riferisce, salvo espressa indicazione del designante, ad atti che riguardano gli interessi patrimoniali del medesimo.

Il meccanismo delineato avrebbe quindi il pregio di consentire un intervento tempestivo, fermo restando il controllo del giudice ancorché successivo, considerata la previsione con cui, entro le quarantotto ore dall'assunzione delle funzioni, il soggetto designato ha l'obbligo di avviso al giudice tutelare, il quale sarà chiamato a convalidare l'o-

perato del designato in ordine alla garanzia della salute e del benessere psico-fisico del beneficiario.

Per quanto concerne il profilo procedurale, con l'articolo 2 del disegno di legge in oggetto, si aggiunge un comma all'articolo 407 del codice civile. In tal modo, oltre a prevedere che il ricorso possa essere presentato al giudice tutelare anche senza ministero di difensore, si dà la possibilità alle parti di stare nel procedimento, anche senza l'assistenza di questi. Il ricorrente e il beneficiario possono, in ogni caso, farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso, ovvero in atto separato. Con tale modifica si tenta, in realtà, di eliminare una eventuale incertezza interpretativa sull'applicazione dell'articolo 407 del codice civile in cui versa attualmente, a causa di una lettura non del tutto lineare e chiara che ne ha dato la Corte di cassazione.

L'iniziativa in esame si pone, dunque, l'obiettivo di colmare una lacuna normativa, anche in risposta alle esigenze ed alle numerose sollecitazioni espresse dai molti enti di assistenza. Essi, infatti, fanno rilevare come dalla loro esperienza si possa spesso constatare l'assenza di parenti che possano rappresentare e prendersi cura dell'assistito nel caso di infermità fisica o psichica, determinando una evidente impossibilità oggettiva ai fini della tutela della sua salute.

Ribadisco che l'istituzione dell'amministratore di sostegno risulta assolutamente un fatto innovativo ed ambizioso; esso, tuttavia, necessita - per potersi dispiegare efficacemente - di un ben più articolato contesto di supporto e non può basarsi esclusivamente sulle capacità dell'autonomia privata e dei singoli. Questa proposta legislativa, dunque, contribuisce alla realizzazione di un quadro normativo completo, a tutela di soggetti che versano in condizioni di precarietà e di debolezza.

Nell'esame in Commissione giustizia - anche attraverso proposte emendative dei presentatori del disegno di legge originario -

si è recuperato il lavoro svolto dalla seconda Commissione nel corso della XIV legislatura, recependo le modifiche allora approvate all'unanimità, anche se non vi fu il tempo necessario per la definitiva approvazione. Aggiungo che rispetto a tale ultimo testo, si sono apportati alcuni miglioramenti formali e sostanziali, anche grazie alla preziosa collaborazione dell'ex senatore Fassone.

Desidero, infine, ringraziare tutti i componenti della Commissione giustizia, il suo Presidente senatore Salvi, il sottosegretario di

Stato Scotti nonché il senatore Caruso e l'ex senatore Fassone.

La rapida approvazione del provvedimento in oggetto assume, evidentemente, un importante significato sociale, poiché si pone a tutela di un bene primario e costituzionalmente protetto, quale è la salute di soggetti che nella società risultano essere più deboli e assai meno tutelati.

RIA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SALVI E CARUSO

Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente

Art. 1.

1. Nel libro I, titolo XII, capo II, del codice civile, dopo l'articolo 432 è inserito il seguente:

«Art. 432-bis. - (*Tutela temporanea della salute dell'incapace*). - Ogni persona maggiore di età può designare, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, altra persona o ente che lo rappresenti nel caso di sua infermità fisica o psichica, la quale lo ponga nell'impossibilità di provvedere alla tutela della propria salute.

Fino a quando la competente autorità giudiziaria non ha provveduto alla nomina del tutore o del curatore o dell'amministratore di sostegno o dell'amministratore provvisorio in forza dell'articolo 35 della legge 23 dicembre

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente nonché di procedimento per l'istituzione dell'amministratore di sostegno

Art. 1.

1. *Identico:*

«Art. 432-bis. - (*Tutela temporanea della salute dell'incapace*). - Ogni persona maggiore di età **e con piena capacità di agire** può designare, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, altra persona o ente che lo rappresenti nel caso di sua infermità fisica o psichica, **che** lo ponga nell'impossibilità di provvedere alla tutela della propria salute **e ai propri immediati ed in-differibili bisogni**.

La designazione di cui al primo comma può essere rifiutata da parte del designato ed è revocata dall'autore con le stesse forme.

La designazione può avere luogo anche nei confronti di persona diversa da chi è legittimario e, in tale caso, le decisioni che il designato dovesse assumere prevalgono su quelle di ogni altro.

L'incarico è gratuito, salva diversa espressa disposizione del designante.

Fino a quando la competente autorità giudiziaria non ha provveduto alla nomina del tutore o del curatore o dell'amministratore di sostegno o dell'amministratore **di cui** all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978,

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Salvi e Caruso*)

1978, n. 833, la persona designata assume la tutela del benessere psico-fisico del beneficiario, provvedendo, tra l'altro, a richiedere con la massima sollecitudine l'intervento dei servizi necessari, ad adottare le decisioni opportune ed a curare che gli enti e i servizi tenuti ad intervenire effettuino le prestazioni adeguate alle esigenze psico-fisiche del beneficiario.

Entro quarantotto ore dall'assunzione delle funzioni il soggetto designato avvisa il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o, in caso di eccessiva difficoltà, il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario in quel momento si trova, fornendo tutte le necessarie indicazioni.

Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, convalida senza formalità l'operato della persona designata, definendone gli ambiti, ove occorra, ovvero adotta senza ritardo altri provvedimenti del caso.

La rappresentanza di cui al primo comma non si estende, salva contraria dichiarazione dell'interessato, ad atti che riguardino gli interessi patrimoniali del medesimo».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n. 833, la persona designata assume **il compito di garantire la salute e il** benessere psico-fisico del beneficiario, provvedendo, tra l'altro, a richiedere con la massima sollecitudine l'intervento dei servizi necessari, ad adottare le decisioni opportune ed a curare che gli enti e i servizi tenuti ad intervenire effettuino le prestazioni adeguate alle esigenze psico-fisiche del beneficiario.

Entro quarantotto ore dall'assunzione delle funzioni, **e prima di ogni altra operazione non indifferibile**, il soggetto designato avvisa il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o, in caso di eccessiva difficoltà, il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario in quel momento si trova, fornendo tutte le necessarie indicazioni.

Identico.

La rappresentanza di cui al primo comma **non si riferisce, salvo espressa indicazione del designante**, ad atti che riguardino gli interessi patrimoniali del medesimo».

Art. 2.

1. All'articolo 407 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il ricorso può essere presentato al giudice tutelare anche senza ministero di difensore e le parti possono stare nel procedimento anche senza l'assistenza di questi. Il ricorrente e il beneficiario possono farsi in ogni caso rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato».

DISEGNO DI LEGGE N. 1690

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TADDEI ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità)

1. Le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, provvedono all'istituzione, per coloro che sono in possesso del diploma di scuola media superiore, di corsi di formazione di durata biennale per il conseguimento dell'idoneità alla professione di amministratore di sostegno.

Art. 2.

(Istituzione dell'albo degli amministratori di sostegno)

1. Nel libro I, titolo XII, capo I, del codice civile, dopo l'articolo 408 è inserito il seguente:

«Art. 408-bis. - *(Albo degli amministratori di sostegno)*. - È istituito presso le cancellerie dei tribunali civili l'albo speciale degli amministratori di sostegno, al quale possono accedere per l'iscrizione i soggetti che hanno conseguito la relativa idoneità.

L'albo è aggiornato ogni biennio a cura del funzionario della cancelleria competente».

Art. 3.

(Relazione trimestrale e compensi dell'amministratore di sostegno)

1. Nel libro I, titolo XII, capo I, del codice civile, dopo l'articolo 410 sono inseriti i seguenti:

«Art. 410-bis. - *(Obbligo di relazione trimestrale da parte dell'amministratore di so-*

stegno). - L'amministratore di sostegno è tenuto a redigere una relazione trimestrale sullo stato della amministrazione, sulle attività di gestione del patrimonio del beneficiario e sulla eventuale nomina di personale addetto ai servizi essenziali, nonché di personale specialistico per settore di urgenza.

La relazione trimestrale di cui al primo comma è trasmessa al giudice competente e deposita presso la cancelleria del tribunale.

Art. 410-ter. - *(Liquidazione dei compensi dell'amministratore di sostegno)*. - L'amministratore di sostegno è tenuto a presentare, unitamente alla relazione trimestrale di cui all'articolo 410-bis, il conto finale e la domanda di liquidazione di equa indennità, di cui all'articolo 379, secondo comma, specificando analiticamente le singole operazioni effettuate, i suoi interventi e le sue iniziative per la cura della persona e la tutela della salute della stessa, nonché gli atti compiuti concernenti l'amministrazione, la gestione e la salvaguardia degli interessi economico-patrimoniali del beneficiario.

Il giudice tutelare, verificata la corrispondenza della richiesta alle attività svolte e alle voci indicate, anche sulla base dei parametri medi di ogni tariffa professionale di riferimento, provvede ad emettere il relativo decreto di liquidazione.

Il decreto deve essere notificato, a cura della cancelleria del giudice procedente, all'amministratore di sostegno e all'ufficio del pubblico ministero in sede, per la eventuale opposizione.

Decorsi giorni venti dalla notifica il decreto di liquidazione diventa esecutivo.

Il pagamento del decreto di liquidazione è effettuato con le modalità previste in applicazione delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato, qualora il soggetto beneficiario sia nelle condizioni previste dagli articoli 76 e 92 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Le spese sono poste a carico del patrimonio del soggetto beneficiario, qualora questi non abbia i requisiti per beneficiare del gratuito patrocinio, di cui al quinto comma. Il prelievo della corrispondente somma è autorizzato dal giudice procedente con provvedimento separato e successivo all'emissione del decreto di liquidazione».

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 71 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 71 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - *(Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato)*. - 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un amministratore di sostegno che, anche a mezzo di ausiliari tecnici e specialistici, riferisce semestral-

mente al giudice sullo stato di incapacità dell'imputato, segnalandone l'eventuale ritrovata capacità di stare in giudizio.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonché l'amministratore di sostegno nominato all'imputato.

4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 70, comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta dell'amministratore di sostegno, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.

5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 70, comma 3.

6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3».

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

